

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Esame emendamenti C. 2798/A 60

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 60

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 61

ALLEGATO (*Emendamenti*) 63

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 settembre 2015.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

Esame emendamenti C. 2798/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.

C. 2874, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara chiuso l'esame preliminare ed avverte che il termine di presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame è fissato alle ore 19 di giovedì 1° ottobre prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono state presentate al provvedimento in titolo circa trenta proposte emendative (*vedi allegato*), il cui esame dovrà concludersi, onde consentire la trasmissione del testo modificato alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere, entro martedì 22 settembre prossimo.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel rammentare che i parlamentari del Movimento Cinque Stelle, già nel corso dell'esame svoltosi al Senato, hanno ampiamente dimostrato uno spirito costruttivo e collaborativo sulle tematiche oggetto della proposta di legge in discussione, invita a valutare con attenzione l'emendamento a sua firma 1.11, nel quale si fa riferimento alla necessità di esperire un idoneo e comprovato tentativo di reinserimento dei minori in affidamento nella famiglia di origine. Al riguardo, richiama la nota vicenda relativa alla cooperativa « Il Forteto », sulla quale si è recentemente pronunciata l'autorità giudiziaria.

Michela MARZANO (PD), pur concordando con il collega Bonafede, osserva che la *ratio* del provvedimento è quella di salvaguardare il diritto alla continuità affettiva dei minori già dichiarati adottabili, onde evitare loro il trauma di una « doppia separazione », sia dalla famiglia di origine, sia da quella affidataria. Nell'illustrare, inoltre, le proposte emendative a sua firma, rileva come le stesse siano dirette ad evitare ingiuste discriminazioni ai danni delle coppie non sposate e dei *single*. Osserva, infatti, come la proposta di legge in discussione rechi disposizioni volte a salvaguardare unicamente la continuità delle relazioni socio-affettive consolidate tra il minore e la famiglia affidataria, senza ricomprendervi i *single* e le coppie non sposate.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel rammentare che l'adozione da parte dei *single* è prevista dalla vigente legislazione soltanto in casi particolari, rileva l'inopportunità di ampliare, in questa sede, l'oggetto della discussione, dal momento che ciò potrebbe mettere a rischio l'approvazione del provvedimento.

Michela MARZANO (PD) ribadisce come le proposte emendative a sua firma non siano dirette a modificare il generale quadro normativo in materia di adozioni, bensì ad evitare discriminazioni ai danni di minori affidati a *single* o a coppie non sposate.

Donatella FERRANTI, *presidente*, richiamando l'audizione del Professor Cesare Massimo Bianca, svoltasi il 10 giugno scorso, osserva che la problematica testé evidenziata dal collega Bonafede è sovente determinata da un inadeguato funzionamento dei servizi sociali. Rileva, quindi, l'opportunità che la Commissione avvii sul tema un'approfondita attività conoscitiva, ferma restando la possibilità che venga presentato, nel corso dell'esame in Assemblea, uno specifico ordine del giorno.

Alfonso BONAFEDE (M5S) rileva che la proposta emendativa a sua firma 1.11 ha lo scopo di porre all'attenzione del legislatore una delicata problematica, che certamente merita un'approfondita e adeguata riflessione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 comma 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo la parola: « privati » sono aggiunte le seguenti parole: « in sinergia ed accordo col servizio socio-sanitario territorialmente competente con comprovate motivazioni, ».

1. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 comma 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo la parola: « esercizio » sono aggiunte le seguenti parole: « a tutela del minore ».

1. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 comma 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al secondo periodo la parola: « sociale » è sostituita dalle seguenti: « socio-sanitario ».

1. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 comma 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al terzo periodo la parola: « sociale » è sostituita dalle seguenti: « socio-sanitario ».

1. 4. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al terzo periodo, la parola: « semestrale » è sostituita dalla seguente: « trimestrale ».

1. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 comma 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo la parola: « provenienza » sono aggiunte in fine le seguenti: « o per la risoluzione del programma stesso ».

1. 6. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo la

parola: « minorenni » sono aggiunte in fine le seguenti: « sentiti la famiglia d'origine, il servizio socio-sanitario, la famiglia affidataria, nonché il minore stesso, che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento, ».

- 1. 7.** Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, al comma 4, aggiungere, in fine: « Il periodo di durata dell'affidamento non può comunque essere superiore a trentasei mesi. »

- 1. 8.** Brambilla.

Al comma 1, sostituire il capoverso « 5-bis » con il seguente:

Qualora, dopo un prolungato periodo di affidamento, il minore dichiarato adottabile risulti unito alla famiglia o alla persona single cui è stato affidato da un rapporto stabile e duraturo e da un legame affettivo significativo, la famiglia o la persona single cui il minore è stato affidato sono valutati preferenzialmente ai fini adottivi.

- 1. 9.** Marzano.

Al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: durante un prolungato periodo di affidamento con le seguenti: durante un periodo di affidamento compreso tra i diciotto e i trentasei mesi.

- 1. 10.** Brambilla.

Al comma 1, capoverso « 5-bis », dopo la parola: affidamento, inserire le seguenti: nel quale sia stato esperito, con esito negativo, un idoneo e comprovato tentativo di reinserimento del minore nella propria famiglia di origine.

- 1. 11.** Bonafede, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « 5-bis », sostituire le parole: ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda con le seguenti: e qualora la famiglia o la persona single cui il minore è stato affidato chiedano.

Conseguentemente, sostituire all'ultima riga del medesimo capoverso le parole: la famiglia affidataria con le seguenti: la famiglia o la persona single cui il minore è stato affidato.

- 1. 12.** Marzano.

Al comma 1, capoverso « 5-bis », sostituire le parole: ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6 con le seguenti: e qualora.

- 1. 13.** Marzano.

Al comma 1, capoverso « 5-bis », eliminare le parole: sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6.

- * **1. 14.** Marzano.

Al comma 1, capoverso « 5-bis », sopprimere le parole: sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6.

- * **1. 15.** Gebhard, Garavini, Plangger, Fregolent, Schullian.

Al comma 1, capoverso « 5-bis », sopprimere le parole: sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6.

- * **1. 16.** Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina.

All'articolo 1, comma 1, capoverso « 5-bis », dopo le parole: dell'articolo 6 inserire le seguenti: ad esclusione del comma 3.

- 1. 17.** Prestigiacomo, D'Alessandro.

Al comma 1, capoverso comma « 5-bis », dopo le parole: nel decidere sull'adozione, tiene conto sono inserite le seguenti: , nell'esclusivo interesse del minore,.

- 1. 18.** Iori.

Al comma 1 sostituire il capoverso « 5-ter » con il seguente: Qualora il minore, dopo un prolungato periodo di affidamento, faccia ritorno nella famiglia d'origine o sia adottato da un'altra famiglia, è comunque tutelata, se corrispondente all'interesse del minore, la continuità delle relazioni affettive con la famiglia o le persone single affidatarie.

1. 19. Marzano.

Al comma 1, capoverso « 5-ter », sostituire le parole: a seguito di *con la seguente:* durante.

1. 20. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 5-ter, è inserito il seguente:

5-ter 1. Tale continuità, finalizzata ad allargare le relazioni affettive del minore, è garantita tramite contatti telefonici ed incontri con la precedente famiglia affidataria, nel rispetto degli impegni educativi del minore e delle esigenze organizzative della famiglia presso la quale vive.

1. 21. Iori.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-quater, con il seguente:

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 e dall'articolo 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata con Legge n. 77 del marzo 2003.

1. 22. Santerini, Piepoli.

Al comma 1, capoverso « 5-quatern, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con l'ausilio di esperti in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

1. 23. Brambilla.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Il minore e l'eventuale famiglia affidataria sono, a pena di nullità, parti nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. 1. Santerini, Piepoli.

Al comma 1 sostituire le parole: o l'eventuale famiglia collocataria *devono con le parole:* deve.

2. 2. Marzano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: o *con la seguente:* e.

2. 3. Santerini, Piepoli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 6, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184 sostituire la parola: quarantacinque *con la seguente:* cinquanta.

2. 01. Sannicandro, Nicchi, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso « 1-bis » sostituire le parole: di prolungato periodo di

affidamento *con le seguenti*: di periodo di affidamento compreso tra i diciotto e i trentasei mesi.

3. 1. Brambilla.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: *a-bis)* dalla famiglia o dalla persona single cui il minore è stato

affidato e con cui si è creato un solido e duraturo rapporto effettivo maturato nel corso dell'affidamento;

b) al comma 3, dopo le parole: « lettera *a)* » è inserita la seguente: *a-bis)*.

4. 1. Marzano.

Al comma 1, sostituire le parole: anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento con le seguenti: o maturato nell'ambito di un periodo di affidamento compreso tra i diciotto e i trentasei mesi.

4. 2. Brambilla.